

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/93 DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 1993****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 550/93 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La vigenza del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese istituito con il regolamento (CEE) n. 550/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 12.